



**FIERA
DEL
LEVANTE**

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/2018

**Oggetto: Appalto di lavori, forniture e prestazioni necessarie per la realizzazione del parcheggio sul piazzale “San Francesco” della Fiera del Levante – Bari”.
Contratto prot. TE/GM/52/570 dell’11.02.2013, stipulato con l’Impresa Mello srl - Lequile (LE), aggiudicataria dell’appalto.
Approvazione atto transattivo a risoluzione della controversia tra le parti.**

Il Commissario Straordinario dell’E.A. Fiera del Levante

premessato che:

- il comma 4 ter dell’articolo 18 della Legge del 2/2009 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, comma 92, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;
- con delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente Autonomo della Fiera del Levante del 28/05/2012 fu approvato il progetto definitivo–esecutivo dei lavori “Lavori, forniture e prestazioni necessarie per la realizzazione del parcheggio sul piazzale “San Francesco” della Fiera del Levante – Bari per complessivi € 686.090,59;
- a seguito di gara pubblica indetta ai sensi degli artt. 53, co. 4, e 82 - 83 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, l’Ente Autonomo Fiera del Levante, con atto del CdA in data 17.12.2012, deliberava l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Mello srl, con sede in Lequile (LE), dei “lavori, forniture e prestazioni necessarie per la realizzazione del parcheggio sul piazzale “San Francesco” della Fiera del Levante – Bari” per l’importo di euro 434.040,01 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA. Il relativo contratto veniva stipulato in data 11.02.2013 – prot. n. TE/GM/52/570 ed in pari data si procedeva alla consegna parziale dei lavori, nelle more che fosse liberata una porzione di area di parcheggio provvisoriamente occupata da altro cantiere;

- con successiva delibera del CdA del 2.09.2013 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante, per effetto della quale l'importo contrattuale veniva rideterminato in euro 491.933,69 oltre IVA;
- in corso di esecuzione dei lavori, a causa del mancato tempestivo trasferimento di fondi da parte degli Enti finanziatori per problematiche connesse al Patto di stabilità interno, Fiera del Levante ritardava il pagamento delle fatture emesse dalla ditta Mello a seguito dei SAL nn. 1 e 2. Tanto induceva la ditta Mello da un lato ad esperire procedure monitorie dinanzi al Tribunale di Bari per il conseguimento in via forzosa del proprio credito, dall'altro a comunicare con nota in data 11.11.2013 la volontà di non dar corso al completamento delle opere residue, ai sensi del combinato disposto dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1460 cod. civ.;
- per parte sua Fiera del Levante, dopo aver formalmente diffidato in data 19.05.2014 la ditta Mello a riprendere i lavori per la realizzazione del parcheggio, con deliberazione del CdA del 8.07.2014, comunicata con nota del RUP in data 16.07.2014, disponeva la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la suddetta ditta ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del relativo Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, "per grave negligenza derivata dal rifiuto di ottemperare a quanto prescritto a carico dell'appaltatore dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, per negligenza nell'esecuzione dei lavori e grave ritardo nel completamento dei medesimi";
- tale determinazione e gli addebiti ivi mossi venivano contestati dalla ditta Mello con nota in data 29.07.2014, con la quale anzi si eccepiva che l'inadempimento fosse da imputare esclusivamente in capo a Fiera del Levante;

rilevato che:

- tra le parti pende attualmente controversia dinanzi al Tribunale di Bari, iscritto al n. 16494/015 RG, a seguito dell'atto di citazione notificato in data 10.11.2015 con cui la ditta Mello ha chiesto che, previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento in cui sarebbe incorsa Fiera del Levante, venga dichiarata la risoluzione del contratto per fatto e colpa della convenuta e la predetta venga condannata a risarcire i danni subiti dalla ditta Mello nella misura di euro 200.000,00 a titolo di "danno emergente e lucro cessante", oltre che per "perdita di chance e danno all'immagine e reputazione della società". Ha inoltre chiesto il riconoscimento e la corresponsione di interessi moratori nella misura di euro 41.716,00, oltre spese e competenze legali già sostenute e a sostenersi.

Questo Ente, costituendosi in giudizio con comparsa in data 8.03.2016, ha contestato l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della convenuta, sia perché, avendo il creditore medio tempore conseguito

forzosamente il suo credito, sono venuti meno presupposti e condizioni dell'azione rappresentati dal permanere del fatto dell'inadempimento; sia perché, avendo la stazione appaltante dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione e non avendo quest'ultimo contestato la decisione nei modi di legge, fa difetto allo stato un rapporto contrattuale valido ed efficace cui riferire la domanda di risoluzione.

Ha inoltre dedotto la infondatezza nel merito della domanda di risoluzione contrattuale, nonché l'insussistenza e l'infondatezza delle singole voci di danno e delle relative pretese risarcitorie, fatto salvo il diritto alla corresponsione degli interessi legali e moratori maturati a norma dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 per il ritardato pagamento degli acconti, diritto lealmente riconosciuto da Fiera del Levante e quantificato nella complessiva somma di euro 25.000,00 circa, in tale misura dovendosi rideterminare la maggiore somma reclamata da parte attrice.

Allo stato attuale, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 cpc – con cui la ditta Mello ha, tra l'altro, parzialmente modificato la propria domanda - la causa è stata rinviata per il prosieguo all'udienza del 4 maggio 2018;

considerato che:

- tra le parti è maturata la volontà di transigere la controversia pendente, al fine di evitare l'alea del giudizio ed ulteriori spese e quindi senza riconoscimento alcuno delle avverse domande ed eccezioni. I termini dell'accordo risultano dallo schema di atto di transazione che si allega alla presente deliberazione perché ne costituisca parte integrante.

In sintesi con il predetto atto:

a) la ditta Mello rinuncia alla domanda di risarcimento per i danni di vario genere asseritamente subiti per fatto e colpa di Fiera del Levante, danni quantificati in citazione in euro 200.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla domanda di rimborso delle spese e costi legali sostenuti nell'ambito delle procedure monitorie e di recupero intraprese ;

b) Fiera del Levante riconosce alla ditta Mello il diritto di credito costituito dagli interessi, legali e moratori, maturati in relazione alla ritardata liquidazione dei certificati di pagamento n. 1 del 16.05.2013 e n. 2 del 6.09.2013, nonché il diritto al rimborso delle spese di registrazione delle ordinanze di assegnazione delle somme di cui agli avvisi dell'Agenzia delle Entrate in data 26/10/2015 e in data 8/7/2016 che ammontano a € 2.643,25.

L'importo dovuto ai titoli di cui sopra viene omnicomprensivamente determinato in euro 21.000,00;

c) le parti, preso atto della volontà risolutoria da ognuna di esse espressa in via amministrativa (Fiera del Levante) o in sede processuale (ditta Mello), dichiarano concordemente di voler addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di appalto stipulato in data 11.02.2013;

- i termini dell'accordo transattivo, ut supra sommariamente indicati, risultano essere particolarmente convenienti per questo Ente giacché, a fronte della rinuncia da parte della ditta Mello a pretese risarcitorie quantificate in euro 200.000,00, alla richiesta di interessi legali e moratori per l'importo di € 41.316,00, nonché alla richiesta di ulteriori spese legali, vi è l'assunzione da parte di Fiera del Levante dell'obbligo di pagare l'importo di euro 21.000,00 che ricomprende, oltre al suddetto importo di € 2.643,25 a titolo di rimborso spese, anche l'importo di quanto dovuto a titolo di interessi legali e moratori maturati a favore dell'appaltatore a seguito e per effetto del ritardo nella liquidazione dei certificati di pagamento emessi in relazione ai SAL definiti, obbligo che questo Ente ha già riconosciuto come reale e fondato in sede processuale e di ammontare ben superiore ai 21.000,00 € suddetti;
- acquisito il parere espresso dal consulente legale Avv. Maura Rizzo in data 2/1/2018 che si allega alla presente;
- all'accoglimento della richiesta di riqualificazione del titolo della risoluzione contrattuale (da risoluzione per inadempimento a risoluzione consensuale) non osta la già intervenuta declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, pronunciata da questo Ente con delibera del CdA in data 8.07.2014, dal momento che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, *"quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale"* (Cass., sez. III, 19.12.2014 n. 26907), talchè a maggior ragione del suesposto principio può farsi applicazione nel caso in cui – come nella specie - la res litigiosa sia rappresentata dalle reciproche contestazioni di grave inadempimento e, sia pure a fine transattivi e in sede di bonario componimento della controversia, da ambedue le parti contraenti sia stata manifestata espressamente la volontà di (e il consenso a) estinguere il vincolo contrattuale;
- in definitiva, la soluzione transattiva, ove attuata, consentirebbe a questo Ente di evitare l'alea del giudizio e quindi una possibile pronuncia di condanna al risarcimento dei danni lamentati dall'appaltatore, e tanto con il riconoscimento di un importo in favore dell'appaltatore addirittura inferiore a quanto effettivamente dovuto per il ritardato pagamento, nel contempo

mantenendo in vita la decisione di porre fine al vincolo contrattuale senza incorrere in alcun ulteriori oneri, aggravio di spesa o rischio processuale.

- tanto è, all'evidenza, conforme all'interesse pubblico e pertanto integra "causa" lecita dello stipulando negozio transattivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DELIBERA

- di transigere la controversia con la ditta Mello srl, corrente in Lequile, di cui al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari R.G. n. 16494/2015, ai patti e alle condizioni riportati nello schema di transazione che si allega alla presente delibera perché ne formi parte integrante;
- di approvare ad ogni effetto di legge l'allegato schema di atto di transazione;
- di autorizzare l'avv. Maria Maura Rizzo, difensore dell'Ente, a sottoscrivere il predetto atto di transazione in nome e per conto dell'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari;
- di rendicontare le spese al Ministero, richiedendo il ristoro delle somme versate.

Bari, 29 gennaio 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Antonella Bisceglia)



AVV. FULVIO MASTROVITI
AVV. M. MAURA RIZZO

Spett.le
Fiera del Levante
L.mare Starita
Bari

comunicazione via mail: vincenzo.romano@fieradellevante.it

Oggetto: Fiera del Levante /Mello Trib. Bari 16494/2015 RG Ud.za 4/05/2018 –transazione-

In riscontro alla Preg. Sua del 12/12/2017, con la quale si chiedeva di conoscere la opinione della scrivente in merito alla opportunità di definizione transattiva del giudizio in oggetto, significato quanto segue:

- la domanda della ditta Mello è parzialmente fondata in quanto a essa vanno certamente riconosciuti gli interessi legali e moratori da ritardato pagamento dei SAL, a norma di legge, per cui –nella ipotesi di prosieguo del giudizio- al riconoscimento del diritto conseguirebbe anche la condanna alle spese;
- il calcolo dei detti interessi supera di gran lunga l'importo di € 21.000,00, richiesto a titolo onnicomprensivo;
- con il versamento di detta somma la ditta Mello rinuncia a tutte le domande fatte valere in giudizio, in particolare alla domanda di risoluzione contrattuale e i relativi danni, chiesti nella misura di € 200.000,00 oltre danno alla immagine a quantificarsi, e a quella di restituzione di quelle spese sostenute per il recupero coattivo dei crediti, e a oggi ancora non pagate quali le imposte per la registrazione delle ordinanze di assegnazione somme (pari a € 2.643,25), oltre spese successive.

Considerato quanto sopra, la scrivente ritiene che i termini dell'accordo proposto da controparte (vogliamo ritenere anche a seguito delle contestazioni opposte in giudizio da questa difesa), possano essere definiti soddisfacenti in quanto implicano e comportano la rinuncia a ogni domanda giudiziale, più o meno fondata, con eliminazione della naturale alea del giudizio, e risultano economicamente convenienti per l'Ente che si obbligherebbe a versare una somma certamente inferiore a quanto dovuto al solo titolo di interessi.

All'accoglimento della richiesta di riqualificazione del titolo della risoluzione contrattuale (da risoluzione per inadempimento a risoluzione consensuale) non osta la già intervenuta declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, pronunciata da questo Ente con delibera del CdA in data 8.07.2014, dal momento che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, *"quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale"* (Cass., sez. III, 19.12.2014 n. 26907), talchè a maggior ragione del suesposto principio può farsi applicazione nel caso in cui – come nella specie - la res litigiosa sia rappresentata dalle reciproche contestazioni di grave inadempimento e, sia pure a fine transattivi e in sede di bonario componimento della controversia, da ambedue le parti contraenti sia stata manifestata espressamente la volontà di (e il consenso a) estinguere il vincolo contrattuale.

Tanto si doveva, e in attesa delle determinazioni dell'Ente, ci si conferma a disposizione e si porgono i migliori saluti.

Bari 2/01/2018

Avv. M. Maura Rizzo
